



IL SINDACO

Premesso che:

in data 4/4/2017 è pervenuto un esposto da parte dei titolari di una attività commerciale sita in Terni, V. Augusto Vanzetti n. 2, ns. prot. n. 45605, con la quale veniva segnalata la presenza di forti cattivi odori di materia in decomposizione nella zona, imputandone la causa alla attività del depuratore comunale;

in data 7/4/2017 ARPA Umbria con nota prot. n. 6844, ns. prot. n. 48070/2017, ha comunicato che in seguito a un sopralluogo è stato possibile accertare che SII S.c.p.a., gestore dell'impianto di depurazione denominato Terni 1, sito in Loc. Maratta, utilizza per lo stoccaggio dei fanghi disidratati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, codice CER 190805, i letti di essiccazione dell'impianto di cui trattasi, utilizzabili invece soltanto in caso di fuori servizio del circuito di disidratazione meccanica, e che in conseguenza di questa condotta si sono riscontrate continue segnalazioni per forti odori molesti da parte di residenti nelle aree limitrofe, ritenendosi che il gestore non avesse potuto continuare nell'utilizzo di detti letti di essiccamento per lo stoccaggio dei reflui;

in data 12/4/2017 il Dipartimento Lavori Pubblici, Ufficio Salute Pubblica ha richiesto a USL Umbria 2, con nota prot. n. 50273/2017, una valutazione circa i provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica;

in data 12/4/2017 la Direzione Lavori Pubblici con nota prot. n. 50517/2017 ha comunicato al Servizio Idrico Integrato s.c.p.a. l'avvio del procedimento amministrativo;

USL Umbria 2 con nota prot. n. 102037/2017, acquisita a ns. prot. n. 52857/2017, ha comunicato che "considerato che la persistenza di cattivi odori compromette la vivibilità degli ambienti di vita e di lavoro che insistono nell'area che circonda l'impianto, si ritiene superfluo procedere a qualsiasi ulteriore indagine o approfondimento ed invece necessario il tempestivo allontanamento dei fanghi".

Visto l'art. n. 50 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento Locale di Igiene e Sanità Pubblica.

Considerato che occorre porre in essere le misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni che possono compromettere la salute pubblica.

ORDINA

All'amministratore del Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., con sede in Terni, V. Primo Maggio n. 65, l'immediata rimozione e smaltimento dei fanghi giacenti presso i letti di essiccazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane denominato Terni 1, sito in località Maratta, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, e la sanificazione di tutti contenitori presso i quali siano stati stoccati i fanghi medesimi o altre sostanze in grado di fermentare o rilasciare gas di fermentazione in atmosfera.

La violazione della presente ordinanza comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Comando di Polizia Municipale, la USL Umbria 2, l'ARPA Umbria e gli altri Organi di vigilanza sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. rende noto che il responsabile del procedimento è Federico Nannurelli, Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a rete, Verde pubblico, Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia del presente atto.

IL SINDACO

Sen. Leopoldo Di Girolamo